



ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

CARTELLINO ILLUSTRATIVO (Direttiva 94/11/Ce e D.M. 11 Aprile 1996)

Art. 4 c. 3 Decreto Ministeriale 11 Aprile 1996 : nei luoghi di vendita al consumatore finale deve essere esposto, in modo chiaramente visibile, un cartello illustrativo della simbologia adottata sull'etichetta.

LEGENDA delle diverse parti della calzatura



TOMAIA

Superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna.



RIVESTIMENTO TOMAIA E SUOLA INTERNA

Fodera e sottopiede che costituiscono l'interno della calzatura.



SUOLA ESTERNA

Superficie inferiore della calzatura, attaccata alla tomaia e soggetta ad usura.

LEGENDA dei materiali



CUOIO E PELLE

Indica la pelle o il pellame di un animale che conserva la sua struttura fibrosa originaria, debitamente conciata in modo che non marcisca. Il cuoio è anche ottenuto da pellami o pelli tagliati in strati o in segmenti, prima o dopo la conciatura. Non sono considerati cuoio i fogli composti da particelle fibrose, pezzetti o polveri (derivanti da pelli o pellami disintegrati meccanicamente o ridotti mediante procedimenti chimici e che prevedono anche l'utilizzo di elementi leganti). L'eventuale strato di rivestimento del cuoio non può essere superiore a 0,15 mm.



CUOIO RIVESTITO

Si tratta di un prodotto in cui lo strato di rivestimento del cuoio (o l'accoppiatura a colla) non supera un terzo dello spessore totale del prodotto, ma è comunque superiore a 0,15 mm.



MATERIE TESSILI naturali e sintetiche o non tessute

Si tratta di particolari prodotti disciplinati dalla legge.



ALTRE MATERIE

Le materie diverse da quelle già descritte.